



COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO

Accordo Procedimentale 22/03/2016 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
Decreto Commissariale n. 2-APCC2017 del 23/03/2017
COD_ISTR 01/R369/G1

CUP I27H15001270002

**Lavori di messa in sicurezza viabilità e
abitato Località Castello**


PROGETTO ESECUTIVO

Schema di Contratto – O.E.P.V.

Casaleggio Boiro, maggio 2018

Firmato:

Progettazione



Roberto Pestorino Architetto
Via G. Marconi 10/1 - 15070 - Tagliolo Monferrato (AL) - 3478355519 - pestarchi@gmail.com

Collaboratore: Ing. Paolo MINUTO – Via S. Margherita 12 – Alba (CN)

Studio geologico e geologico tecnico

GEO sintesi
Associazione tra Professionisti

geol. Edoardo RABAJOLI
ing. Massimo TUBERGA
ing. Luigi MARENCO
geol. Nicola QUARANTA
geol. Teresio BARBERO

C.so Unione Sovietica, 560 - 10135 Torino
Tel. 011 3913194 - Fax. 011 3470903
email : info@geoengineering.torino.it

Dott. Geol. Teresio BARBERO
Ing. Geol. Luigi Guido MARENCO

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO

Provincia di Alessandria

Repertorio n. _____

del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori si "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E
ABITATO LOCALITA' CASTELLO"

=====
L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____

Ufficiale rogante, Segretario _____ del Comune di Casaleggio Boiro (AL) autorizzato a
rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- _____

nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Casaleggio Boiro (AL)**,

codice fiscale _____ e partita IVA _____,
che rappresenta nella sua qualità di

_____ ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- _____

nato a _____ il _____, residente in _____, via _____,
_____ in qualità di _____ dell'impresa

_____ con sede in _____, via
_____ , _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____,
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad imprese riunite)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione
aderenti a contratto di rete / G.E.I.E. di imprese costituito con atto notaio _____ in

_____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le
seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

4- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa ⁽ⁱ⁾ _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____, cooptata ai

sensi dell'articolo 92, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

compresenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- a) che con atto in data ___/___/___ rubricato al Prot. n. ___ è stato validato ai sensi dell'art.26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il progetto esecutivo dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E ABITATO LOCALITA' CASTELLO**;
- b) che con deliberazione della Giunta comunale n. ___ in data ___/___/___ , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo appena sopra citato per un importo dei lavori da appaltare di euro **247.383,51** , di cui euro **225.035,41** quale importo soggetto a ribasso di gara, ed euro **22.348,10** quale importo per i **costi della sicurezza** non soggetto a ribasso, questo ultimo importo già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta come predetto;
- c) che la stazione appaltante ha individuato, ai sensi dell'ultimo periodo, comma 16 art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Consiglio di Stato (P. 782 del 30/03/2017), il costo della manodopera in euro 90.161,65 unicamente al fine di valutare la congruità dell'offerta in sede di gara come disposto dall'art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo quanto all'art. 97 comma 5 lett. d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- d) che ai sensi dell'articolo dell'art.26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è stata attestata l'appaltabilità dei lavori.
- I) *che la gara per l'affidamento dei lavori è stata esperita in attuazione del verbale di gara approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio _____ del comune n. ___ in data _____ mediante procedura negoziata, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*
- II) *che in data _____ al protocollo n _____ è giunto il plico del sunnominato appaltatore, contenente l'offerta tecnica e l'offerta economica nonché la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta stessa.*
- III) *che in data _____ (aggiungere le date di eventuali ulteriori sedute) si è tenuta la gara volta a valutare le offerte tecniche ed economiche pervenute alla stazione appaltante le cui risultanze sono confluite nei verbali di gara prot. _____ del _____ (aggiungere le date dei verbali delle ulteriori sedute);*
- IV) *che l'appaltatore, oltre all'offerta tecnica, ha offerto un ribasso percentuale del %, applicabile all'importo a base d'appalto di € 225.035,41 esclusi gli oneri per la sicurezza;*
- V) *che l'appaltatore ha formulato offerta tecnica composta dalle seguenti parti:*
- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
- VI) *che l'offerta tecnica non ha variato sostanzialmente il progetto posto a base di gara, rappresentando l'estensione e il potenziamento ovvero la miglioria di lavorazioni, allestimenti e aspetti già progettualmente previsti, l'articolazione delle richieste a punteggio presenti nel bando di gara, nonché un'offerta inerente al metodo produttivo ed organizzativo e agli aspetti ambientali e relativi al miglioramento degli standards sociali per la realizzazione di quanto progettato nel suo complesso;*
- e) che *(qualora ricorra il caso)* la valutazione di congruità dell'offerta è stata effettuata ponderatamente, in contraddittorio con l'odierno appaltatore, ai sensi dell'art 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, acquisendo i giustificativi della stessa ai sensi dell'art. 97 c. 1 D.Lgs. 50/16 e che gli stessi, qualora relativi ai prezzi di elenco, costituiscono nuova base contrattuale ai sensi dell'art. 2 c. 3;
- f) che in seguito all'approvazione del verbale di gara con determinazione del responsabile dell'ufficio _____ del comune n. ___ in data _____ , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione del Responsabile del Servizio _____ del comune/stazione

- appaltante n. ____ in data _____ al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del _____%, oltre all'offerta tecnica di cui alla precedente lettera d_V);
- g) che sono trascorsi almeno 35 giorni dalla data di aggiudicazione o di informazione ai concorrenti se successiva, come disposto dall'art. 32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- h) che l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva ed ha prodotto la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del presente contratto ed ha regolarmente provveduto a tutti gli adempimenti preliminari previsti;
- i) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. ____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

T U T T O C I O ' P R E M E S S O

Le parti convengono e stipulano quanto segue, dichiarando di riconoscere e confermare la premessa narrativa del presente contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso per averne già preso conoscenza.

Articolo 1. Definizioni

1. Nel presente Contratto sono assunte le seguenti definizioni :
- a) **Codice dei contratti**: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) **Regolamento generale**: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (per quanto in vigenza);
 - c) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico richiamato in premessa che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
 - e) **Appaltatore**: il soggetto giuridico richiamato in premessa (singolo/riunito), comunque denominato ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - f) **Responsabile del Procedimento (anche RUP)**: Responsabile del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti;
 - g) **DL**: l'ufficio di Direzione dei lavori o il Direttore di lavori, di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti;
 - h) **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera di cui all'art.89, comma 1, lett. f), del Decreto n. 81 del 2008
 - i) **Piano di sicurezza e di coordinamento (anche PSC)**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - l) **Piano operativo di sicurezza (anche POS)**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
 - n) **Costi della sicurezza (anche CS)**: i costi della sicurezza richiamati in premessa consistenti negli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 16, comma 1, lettera a.2), e 32, comma 4, lett. e), del Regolamento, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, e all'allegato XV, punti 1.1.1, lett.m), e 4.1.4 del Decreto n. 81 del 2008;
 - o) **Progetto** : il progetto esecutivo richiamato in premessa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto l'appalto consistente nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture e prestazioni necessarie per la realizzazione lavori richiamati in premessa.
2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva o eccezione alcuna, l'appalto pubblico dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti

e risultanti dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto del progetto, nonché delle previsioni degli altri elaborati progettuali, grafici, tecnici, descrittivi e amministrativi del progetto medesimo. L'appaltatore si impegna altresì ad eseguire i lavori stessi in osservanza della vigente disciplina di legge, e norme correlate o collegate, che regola la realizzazione dei lavori pubblici. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione dei predetti documenti d'appalto norme di legge che, per quanto non materialmente allegati al contratto medesimo, qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto sui quali documenti si basa l'appalto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

a) i seguenti elaborati del progetto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto;

a.2) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni di cui all'elenco riportato in calce al presente comma;

a.3) l'elenco dei prezzi unitari;

a.4) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

a.5) il cronoprogramma ;

a.6) il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 32 c. 14-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; **(qualora richiamato nel bando o nell'invito)**

b) il piano operativo di sicurezza ;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1 del presente articolo; tali esclusi elaborati progettuali restano pertanto estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale.

Trattandosi di appalto a corpo, le quantificazioni o misure nel computo metrico estimativo riportate non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale del presente contratto, ai sensi dell'art. 59 comma 5.bis del D.Lgs. 50/2016.

E' materialmente allegato al presente contratto, sotto la lettera "A", il documento di cui alla lettera a.3) di cui al primo periodo del presente comma; gli altri documenti elencati al primo periodo del presente comma, pur essendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, vengono controfirmati dalle parti e conservati dalla stazione appaltante.

ELENCO DEGLI ELABORATI DI CUI AL PRESENTE COMMA, LETTERA a.2)

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE

relazione generale

relazione geologica

relazione geotecnica

relazione di calcolo _modellazione versante _ strutture

relazione di calcolo _verifica strutturale degli interventi

analisi dei prezzi

ELABORATI GRAFICI

tavola 1 : tavola di inquadramento

tavola 2 : planimetria generale rilievo

tavola 3 : sezioni 1_2_3 rilievo

tavola 4 : sezioni 4_5_6_7 rilievo

tavola 5 : planimetria generale interventi

tavola 6 : planimetria borgata _interventi

tavola 7 : sezione 3 _interventi

tavola 8 : sezione 4 _interventi

tavola 9 : strutture intervento 6 A_B_C

tavola 10: strutture intervento 6 D_E

tavola 11: particolari interventi 4 e 6

tavola 12: layout di cantiere _generale

tavola 13: layout di cantiere _int.6 _concentrico

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera in appalto completamente realizzata secondo le condizioni del presente contratto, le caratteristiche architettoniche, strutturali, tecnologiche, estetiche, funzionali , tecniche, qualitative e

quantitative stabilite e contenute negli elaborati del progetto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'esecuzione dei lavori in appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. I lavori medesimi dovranno essere realizzati dall'appaltatore con propri capitali, mezzi e personale adeguati e idonei nonché quant'altro possa occorrere, a tutto suo carico, cura, spese e rischio, mediante idonea ed efficace organizzazione, esecuzione e gestione da parte dello stesso Appaltatore in conformità a quanto stabilito nel presente contratto.

6. L'appaltatore ha già dichiarato in sede di offerta e quest'oggi conferma di avere esaminato la documentazione di progetto, di avere effettuato il sopralluogo delle aree di cantiere, di aver preso conoscenza delle vie d'accesso e delle circostanze locali, generali e particolari, che possono influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, nonché di essere conseguentemente a perfetta conoscenza dell'oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è pienamente consapevole che con il presente contratto non assume un ruolo di mero esecutore, ma un ruolo di soggetto perito, prudente e diligente in grado di condurre i lavori oggetto di appalto in modo conforme al progetto, seguendo le migliori regole dell'arte, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo totalmente al suo compito di cooperazione con la Direzione Lavori del Committente, assumendo garanzia di risultato.

L'appaltatore è pienamente edotto e consapevole che il presente contratto, avendo ad oggetto lavori pubblici, ha una causa tipica del tutto peculiare che espone lo stesso appaltatore ad una specifica alea di rischio imprenditoriale, economico e finanziario differente dal contratto di appalto di lavori privati: l'alea di rischio del presente accordo, e con essa la causa del presente contratto, è solo indicata dall'art. 1655 del Codice civile, ma poi delineata nei suoi specifici aspetti di dettaglio dalla normativa pubblicistica, in particolare dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per quanto vigente e quindi specificata dal presente contratto.

L'appaltatore si assume, quindi, in totale consapevolezza il rischio specifico insito e connaturato nell'appalto di lavori pubblici, rinunciando sin da ora a pretese e richieste non compatibili con l'alea di rischio assunta

7. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **CUP I27H15001270002**
- Codice identificativo della gara (CIG): **(inserire quando ottenuto)**

Articolo 3. Ammontare e modalità di stipula del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____

(diconsi euro _____), di cui:

a1) euro _____ per lavori veri e propri, di cui:

a2) euro **22.348,10** per costi della sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, che resta a carico della stazione appaltante, ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Resta stabilito e convenuto espressamente che nel suo complesso il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo si deve sempre intendere compreso e compensato, indipendentemente dalle consuetudini locali e dal fatto che a volte sia espressamente specificato nel presente contratto e negli atti che ne formano parte integrante e sostanziale, e fatta eccezione dei soli casi in cui sia altrimenti stabilito in modo esplicito, oltre che dell'utile all'appaltatore e di ogni spesa generale o particolare comunque dipendente dai diversi oneri e obblighi stabiliti a carico dello stesso appaltatore nel presente contratto, ivi compresi gli oneri impliciti nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza così come definiti dal D.Lgs. 81/08, All. XV p.to 4 lett. b, f, di tutte le spese di qualunque natura e specie, comunque possano essere definite e in ogni caso nessuna eccettuata o esclusa, che l'appaltatore medesimo deve sostenere per la realizzazione dei lavori in appalto. Il corrispettivo come sopra determinato si intende pertanto, sotto tutte le norme condizioni, patti e modalità stabiliti nel presente contratto, accettato dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e pertanto si intende fisso e invariabile e

indipendente in qualunque momento da eventualità o circostanze qualsiasi, salvo i casi di deroga previsti dalle disposizioni di legge vigenti. L'appaltatore ha conseguentemente compreso e valutato con diligenza il progetto esecutivo e le condizioni capitolari e contrattuali annesse, analizzandone coerenza tecnica e remuneratività, ha effettuato sopralluoghi sui siti di intervento, determinando, nell'esclusiva conoscenza delle proprie capacità imprenditoriali, anche di natura economico - finanziaria, l'offerta prodotta nel proprio libero arbitrio imprenditoriale, in completa compatibilità con la propria programmata alea di rischio aziendale e con la quantità di fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera in conformità al progetto e alla regola dell'arte. Pertanto nessun compenso, indennizzo, indennità, rimborso o altro riconoscimento economico di qualsiasi natura e specie può essere richiesto dall'appaltatore alla stazione appaltante per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione secondo le regole dell'arte dell'opera appaltata.

4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd), del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento generale, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal presente contratto e l'importo contrattuale di cui ai precedenti commi del presente articolo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, non costituendo in alcun modo riferimento negoziale del presente contratto la misurazione delle quantità delle lavorazioni necessarie a dare l'opera compiuta.
5. I prezzi contrattuali di cui all'elenco prezzi unitari all'articolo 41 del Regolamento generale, indicato all'art.2, comma 3, lett.a.3), del presente contratto, sono vincolanti e utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, l'applicazione dell'articolo 106, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti.

Art. 4. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale sono indicati nella seguente tabella:

Categoria	Importo (€)	%		
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.	*210.499,54	85,090	PREVALENTE (art.3 c.1 lett.00bis D.Lgs. 50/16)	Superspecialistica non ammesso l'avvalimento ex D.M. 248/16
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche..	28.718,45	11,609	SCORPORABILE (art.3 c.1 lett.00ter D.Lgs. 50/16)	
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.	4.552,40	1,840		
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera necessaria, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali articolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.	3.613,12	1,461		
Totale	247.383,51			

*NOTA: alla categoria prevalente sono stati incorporati totalmente, in quanto linearmente dedicati a questa, gli oneri per la sicurezza specifici di cui al D.Lgs. 81/08, All. XV p.to4 lett. a, c, d, e, g) pari a € 19.986,48 di cui € 11.077,65 necessari per la raccolta, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica delle risulite di perforazione nonché per gli allestimenti di cantiere e gli speciali DPI necessari alla conduzione delle lavorazioni di perforazione.

Articolo 5. Interpretazione del contratto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 6. Comunicazioni tra le parti

1. Ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti, le parti contraenti riconoscono e accettano espressamente e irrevocabilmente che gli scambi di comunicazioni qualsiasi tra di essi, intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione, validamente e a tutti gli effetti giuridici, dipendenti da presente contratto, saranno effettuati nell'ordine:

a) mediante posta elettronica certificata di cui dell'art.48, del D.Lgs. 07/3/2005 n. 82, del D.P.R. 11/02/2005 n. 68 e del D.P.R. 28/12/2000 n.445 ai seguenti indirizzi:

- a.1) per la stazione appaltante: **protocollo@pec.comune.casaleggioboiro.al.it**;
 - a.1.1) per il responsabile del procedimento: **protocollo@pec.comune.casaleggioboiro.al.it**;
 - a.1.2) per il direttore dei lavori: **roberto.pestarino@archiworldpec.it**;
 - a.1.3) per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: **roberto.pestarino@archiworldpec.it**;
- a.2) per l'appaltatore: _____ ;
 - a.2.1) per il suo rappresentante: _____ ;

b) mediante fax ai seguenti numeri:

- b.1) per la stazione appaltante: 0143-877998;
 - b.1.1) per il responsabile del procedimento: 0143-877998;
 - b.1.2) per il direttore dei lavori: 0143 896190 ;
 - b.1.3) per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 0143 896190 ;
- b.2) per l'Appaltatore: _____ ;
 - b.2.1) per il suo rappresentante: _____ ;

c) a mezzo posta o notificazione al domicilio eletto ai seguenti indirizzi:

- c.1) per la stazione appaltante: Via Roma 18, 15070 Casaleggio Boiro (AL) ;
 - c.1.1) per il responsabile del procedimento: Via Roma 18, 15070 Casaleggio Boiro (AL)
 - c.1.2) per il direttore dei lavori: Via G. Marconi 10/1 - 15070 TAGLIOLO M.TO (AL);
 - c.1.3) per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: Via G. Marconi 10/1 - 15070 TAGLIOLO M.TO (AL);
- c.2) per l'Appaltatore: _____ ;
 - c.2.1) per il suo rappresentante: _____ ;

Le parti contraenti riconoscono e accettano altresì che l'utilizzo della posta elettronica sopra indicata sarà il mezzo esclusivo per gli scambi di comunicazione di cui sopra, salvo l'utilizzo, in alternativa, delle seguenti forme di comunicazione:

- mediante consegna a mano presso il cantiere;
- mediante fax o a mezzo posta o notificazione al domicilio eletto sopra indicati solo ed esclusivamente nel caso di oggettiva e comprovata impossibilità di disponibilità o utilizzo della stessa posta elettronica certificata.

2. Qualunque eventuale variazione agli indirizzi di cui al primo comma del presente articolo deve essere tempestivamente notificata dalla parte interessata all'altra parte, la quale, in mancanza, resterà sollevata da ogni responsabilità.
3. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, al di fuori dei casi previsti dall'art. 105 comma 6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a scarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti; guardiania dei cantieri.
4. In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
5. L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 7. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante, che provvede a darne comunicazione al responsabile del procedimento alla direzione lavori e al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori .
2. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 8. Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante di cui all'articolo 5 del presente contratto.
4. In caso di appalto affidato ad imprese riunite in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione aderenti a contratto di rete o G.E.I.E., l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare

specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Provvista e sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Se il capitolato speciale d'appalto non contiene specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal presente contratto e dal capitolato stesso. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
4. Qualora il capitolato speciale d'appalto preveda il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
5. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo come segue:
 - a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
- 5.1. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
- 5.2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
- 5.3. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
- 5.4. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica il comma 2 del presente articolo.

Articolo 10. Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del presente contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Articolo 11. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 12. Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Articolo 13. Proprietà degli oggetti trovati e materiali di demolizione

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante.
4. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dal capitolato speciale d'appalto, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
5. Qualora il capitolato speciale d'appalto preveda la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, del quale assume ogni onere e obbligo;

- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b) del presente comma.
2. Il piani di sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo, ai quali l'appaltatore deve scrupolosamente uniformarsi per l'esecuzione dei lavori in appalto, sono quelli di cui all'art.2, comma 3, del presente contratto.
 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori o ad altri subcontraenti, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 15. Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. I lavori devono essere consegnati entro **45** giorni dalla stipula del presente contratto, ai sensi degli atti di gara, e iniziati entro il termine previsto negli atti di gara.

(opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del presente contratto, conformemente a quanto stabilito negli atti della gara di cui in premessa, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, commi 8, e 13, del Codice dei contratti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **130 (centotrenta)** successivi, naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 2 del presente articolo si è tenuto conto delle ferie contrattuali, dei giorni festivi e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Il tempo contrattuale è la traduzione in tempo meteorologico del tempo utile lavorativo, ossia giorni naturali successivi e continui necessari per dare ultimati i lavori tenuto conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole riassunto dalla tabella che segue:

Mese	giorni di andamento stagionale sfavorevole
Gennaio	10
Febbraio	10
Marzo	8
Aprile	6
Maggio	4
Giugno	2
Luglio	1
Agosto	1
Settembre	2
Ottobre	4
Novembre	6
Dicembre	9

4. Per i giorni di cui al precedente comma 3 del presente articolo non saranno pertanto concesse proroghe per recuperare i relativi rallentamenti o soste.
5. Nel calcolo della tempistica contrattuale è inoltre considerata la tempistica di fermo cantiere relativa alla necessaria maturazione delle boiacche di iniezione dei pali di fondazione, propedeutica alla realizzazione dei cicli di prova obbligatori ai sensi delle N.T.C. 2008, preliminare alla realizzazione del cordolo di collegamento, che non potrà essere intrapresa prima delle acquisite positive risultanze dei cicli di prova; tale fermo tecnico, valutato in sede progettuale e

accettato in sede di gara, è qui accettato dall'appaltatore che pertanto non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare dalla stazione appaltante compensi indennizzi, indennità o altre corresponsioni di qualsiasi natura e specie.

6. L'appaltatore si obbliga quindi alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma del progetto di cui all'art. 2, comma 3, del presente contratto, prevalente su qualsiasi atto programmatico dell'appaltatore stesso, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
7. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dalla DL, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
8. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
9. Le cause di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non possono costituire motivo per la richiesta di sospensioni o proroghe dei lavori di cui all'articolo 16 del presente contratto, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi del comma 9 del presente articolo.
10. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori di cui al comma 2 del presente articolo ovvero rispetto alle scadenze del cronoprogramma di progetto o del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all'art.43, comma 10 del Regolamento generale, superiore a **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, del Codice dei contratti.

Articolo 16. Sospensioni, riprese, proroghe e disposizioni per l'ultimazione dei lavori

1. Le sospensioni totali o parziali, le riprese e le proroghe dei lavori sono ammesse nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 107 del Codice dei contratti .

2. Le sospensioni e le riprese di cui al comma 1 del presente articolo sono valide solo in presenza dei presupposti di legge riconosciuti dal RUP, il quale entro cinque giorni dal ricevimento dei rispettivi verbali può disporre l'inefficacia in caso inadeguata motivazione o sostanziali carenze nei contenuti prescritti.
3. L'eventuale richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15, comma 2, del presente contratto, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei contratti, deve essere presentata a pena di inammissibilità con idonea motivazione ed almeno 45 giorni prima della scadenza del predetto termine per l'ultimazione dei lavori.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3 del presente articolo, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15, comma 2, del presente contratto, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
5. La richiesta di proroga è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
6. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. La mancata determinazione del RUP nel termine suddetto costituisce rigetto della richiesta.
7. Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 6 del presente articolo sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15, comma 2, del presente contratto, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

Articolo 17. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15, comma 2, del presente contratto ovvero rispetto alle scadenze del cronoprogramma di progetto o del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10 del Regolamento generale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari:
 - a) allo **0,30% (zerovirgolatrenta per mille)** dell'importo contrattuale per i primi dieci giorni di ritardo;
 - b) allo **0,50% (zerovirgolacinquanta per mille)** dell'importo contrattuale dall'undicesimo al ventesimo giorno di ritardo;
 - c) allo **0,75% (zerovirgolasettantacinque per mille)** dell'importo contrattuale dal ventunesimo al trentesimo giorno di ritardo;
 - d) all' **1,00% (uno per mille)** dell'importo contrattuale oltre il trentesimo giorno di ritardo.Per importo contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali appena sopra stabilite si intende l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, del presente contratto aumentato dell'eventuale importo netto degli atti di sottomissione o aggiuntivi di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti .
2. La penale, nelle stesse misure percentuali e periodi di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo rispetto al termine prescritto negli ordini di servizio per dare adempimento alle disposizioni che il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il coordinatore per la sicurezza dei lavori, ciascuno per quanto di competenza, riterranno eventualmente di impartire all'appaltatore per il rispetto di qualsiasi altra norma, patto o condizione contrattuale di natura tecnica e/o amministrativa .
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di ulteriori eventuali danni o oneri di qualsiasi natura e specie subiti o sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi ; in tal caso, il mancato risarcimento comporta da parte della stazione appaltante il prelevamento d'ufficio dai crediti dovuti all'appaltatore in acconto o a saldo ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto ovvero, se necessario, dalla garanzia di cui all'articolo 24, comma 1, del presente contratto.
4. Ai sensi dell'art. 43 comma 11 del D.P.R. 207/2010, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di

progetto.

Articolo 18. Cessione del contratto – subappalto e cottimo

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 174, del Codice dei contratti.

(in caso di declaratoria di subappalto)

2. *In relazione ad eventuali subappalti o cottimi, ai sensi dell'articolo 174, del Codice dei contratti, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti; in tal caso, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate ; restano ferme le disposizioni in deroga che prevedono il pagamento diretto, ai sensi degli articoli 174 comma 7 del Codice dei contratti e dall'articolo 13, comma 2, lettera a), della L. 11/11/2011 n. 180.*

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti generali e speciali di gara.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:, (eventuale nel caso di presentazione obbligatoria della terna di subappaltatori comma 6 primo periodo art. 105 codice) indicando, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, la seguente terna di subappaltatori:

.....
.....
.....

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:

il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione;

l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;

la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;

l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.

dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(in assenza di declaratoria di subappalto)

2. *Non è ammesso il subappalto o cottimo.*

3. Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016,

l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 19. Variazioni al progetto e al corrispettivo, modifica al contratto.

1. Per la disciplina delle varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e all'articolo 43, comma 8, del Regolamento generale.
2. Nel caso di esecuzione da parte dell'appaltatore di lavori migliorativi non autorizzati, il mancato ordine del RUP della rimessa in pristino entro quindici dalla accertata violazione comporta l'acquisizione automatica e gratuita di tali lavori in variante a favore della stazione appaltante senza che l'appaltatore stesso possa anche in tal caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, anche a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa ai sensi del Codice Civile, per i lavori medesimi.
3. Quale clausola contrattuale è stato previsto nei documenti gara, in applicazione dell'art. 106 c. 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016, il riutilizzo delle risulite di perforazione in loco, qualora gli esiti delle valutazioni di riutilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dalle stesse lo consentano, per la conformità ai valori di fondo naturali e, tolte eventuali spese necessarie alla messa in sicurezza e rinaturalizzazione se prescritta dagli Organi di Controllo, il totale reimpiego dell'ammontare dell'accantonamento per imballaggio, trasporto e conferimento a discarica, nella stessa categoria OS21, eventualmente incrementato in ragione del ricalcolo dell'applicazione del ribasso, risultando conseguentemente ridotti gli oneri per la sicurezza.
4. le parti concordemente danno atto che l'applicazione del comma precedente:
 - non alterano la natura generale e particolare del contratto;
 - non comportano variazioni di prezzi;
 - non modificano gli importi, riportati al lordo del ribasso, di cui alla tabella art. 4;
 - costituiscono variazione all'interno della stessa categoria contabile;
 - non costituiscono motivo di pretesa alcuna da parte dell'appaltatore.

(commi 3 e 4 da aggiornare in allineamento al disciplinare di gara)

Articolo 20. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni della Parte II, Titolo IX, del Regolamento generale, del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto di progetto che disciplinano le verifiche, i controlli, i metodi e la valutazione dei lavori a corpo eseguiti nonché la tenuta dei documenti amministrativi e contabili ai fini del presente appalto.
2. L'utilizzo dei programmi informatizzati per la redazione e la compilazione delle scritture contabili, e in generale di tutti i documenti amministrativi e contabili, ivi compresi tutti gli altri correlati atti d'appalto, dalla consegna al collaudo, deve essere preventivamente autorizzato dal RUP il quale in tal caso dispone nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 07/3/2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) in ordine alla corretta formazione dei relativi documenti informatici e della loro sottoscrizione con firma elettronica.
3. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Alessandria.
5. E' esclusa la gestione arbitrale del contenzioso.

Articolo 21. Pagamenti in acconto e a saldo

1. E' dovuta all'appaltatore l'anticipazione pari al 20% del corrispettivo d'appalto ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. All'appaltatore verranno corrisposti tre pagamenti in acconto sino ad avvenuta ultimazione dei lavori per un importo complessivo pari al **90 % (novanta per cento)**, dell'importo contrattuale cui all'articolo 3, comma 1, del presente contratto, aumentato eventualmente dell'importo netto degli atti di sottomissione o aggiuntivi di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, dedotto della ritenuta dello 0,50% di cui di cui alle circolari n. 3/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e n. 54/2012 dell'INPS e dello scorporo percentuale dell'anticipazione erogata.
3. L'importo netto residuo dei lavori pari al 10,50% (diecivirgolacinque per cento) del suddetto importo contrattuale, corrispondente alla rata di saldo, comprensiva della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo, è contabilizzato nel conto finale che sarà redatto entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data della loro ultimazione ai sensi dell'articolo 200 del Regolamento generale, e liquidato ai sensi del comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi di legge, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. Il pagamento di tale rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza delle presenti condizioni, eventualmente decurtata delle trattenute, detrazioni o ritenute di legge e dell'art.31 del D.L. 21/6/2013, n. 69 convertito con L. 09/08/2013, n. 98 e/o delle somme di cui all'articoli 224, commi 3 e 4, 227, commi 2 e 3, 229, comma 2, lett b), e 231 del Regolamento generale e di tutte quelle stabilite dal presente contratto o da altre disposizioni di legge o di regolamento, è effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro **60 giorni**, dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera di cui all'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, e dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n.231/2002, stante la natura particolare che connota l'appalto dei lavori in oggetto in termini di interessi pubblici e le speciali caratteristiche che evidenziano tali stessi appalti in ordine alla verifica delle opere eseguite.
5. Il pagamento della rata di saldo di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo, è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria per l'importo pari al 10,50% dell'importo contrattuale e senza considerare le decurtazioni ivi citate negli stessi commi, aumentato dell'I.V.A. nella misura di legge e degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 29 (ventinove) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il termine dei 60 giorni di cui al comma 2, nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
6. In ogni caso i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura di spesa o equipollente documento fiscale e alla verifica alla positiva verifica di regolarità fiscale e contributiva o di altro preventivo controllo previsto dalla normativa vigente; la fattura o l'equipollente documento fiscale inerente la suddetta avvenuta prestazione per essere accettati dovranno essere completati con:
 - a) gli estremi del contratto quale ordinazione della spesa, ai sensi dell'art.191, comma 1 e 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000 n.267;
 - b) gli estremi del CIG (codice identificativo di gara) e del CUP (codice unico di progetto) di cui all'art.3, comma 5, della L. 13/08/2010 n.136 .

7. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13/08/2010, n.136 come interpretato ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Articolo 22. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – collaudo

1. La comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatore deve pervenire alla DL entro cinque giorni naturali consecutivi dall'avvenuta ultimazione stessa; oltre tale termine si considererà, a tutti gli effetti del presente contratto, come data di ultimazione lavori comunicata dall'appaltatore quella corrispondente al quinto giorno antecedente la data di ricevimento della comunicazione medesima da parte della DL .
2. In seguito alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la DL redige, di norma entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, il certificato di ultimazione; non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni di qualità, di provenienza , di conformità , i collaudi tecnici specifici , o documenti analoghi previsti dal capitolato speciale d'appalto o dalle vigenti normative di settore, da parte dei fornitori o degli installatori dei materiali, manufatti o impianti previsti in appalto; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL ha la facoltà di procedere all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17 del presente contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori oggetto di ripristino.
4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione, che comprende la custodia e la buona conservazione delle opere; tale periodo cessa con l'emissione da parte della stazione appaltante dell'atto di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio di cui all'articolo 102, del codice dei contratti.
5. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'articolo 102 comma 2 del Codice dei contratti e all'articolo 229 del Regolamento generale è emesso entro il termine perentorio di **3 (tre)** mesi dalla certificata ultimazione dei lavori .

Articolo 23. Presa in consegna anticipata delle opere ultimate

1. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata nelle more del collaudo di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento generale. Se la stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare dalla stazione appaltante compensi indennizzi, indennità o altre corrisposizioni di qualsiasi natura e specie.
2. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Se la stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nel periodo di cui all'articolo 22, comma 4, del presente contratto.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato a titolo di cauzione definitiva di cui agli articoli 93 e 103 del Codice dei contratti e all'articolo 123 del Regolamento generale, conforme alla scheda tecnica 1.2 del D.M. 12/03/2004 n.123, fideiussione bancaria/polizza assicurativa fideiussoria numero _____ emessa in data _____ da _____ per l'importo di € _____ pari al _____ per cento dell'importo contrattuale di cui all'articolo 3, comma 1, del presente contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 103, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo; a tal scopo l'appaltatore ha stipulato un'assicurazione, conforme alla scheda tecnica 2.3 del D.M. n.123/2004, con polizza numero _____ emessa in data _____ da _____, nel rispetto dei massimali previsti dagli atti di gara di cui in premessa.
3. Qualora ricorrano le condizioni per la stazione appaltante di avvalersi delle suddette cauzione o della polizza di assicurazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di mancato pagamento da parte dei rispettivi soggetti garanti a favore della stessa stazione appaltante delle somme richieste nei termini previsti, l'onere dei pagamenti medesimi sarà imputato all'appaltatore mediante prelevamento d'ufficio dai crediti a questi dovuti in acconto o a saldo ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto.
4. L'appaltatore è obbligato comunque a risarcire ulteriori eventuali danni o oneri di qualsiasi natura e specie a questi imputabili, subiti o sostenuti dalla stazione appaltante, qualora le relative somme non siano previste o coperte dalla garanzia o polizza di assicurazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; in tal caso, il mancato risarcimento comporta parimenti da parte della stazione appaltante il prelevamento d'ufficio di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 25. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore- Danni cagionati da forza maggiore

1. In conseguenza di quanto convenuto all'articolo 3, comma 3, del presente contratto, tutti gli oneri e obblighi specificati, emergenti o derivanti dalle condizioni, patti, norme e modalità stabiliti in questo e negli altri articoli del presente contratto, nonché tutti quelli, anche se non espressamente menzionati, comunque dipendenti dall'esecuzione del servizio, si dovranno sempre intendere accollati esclusivamente all'appaltatore e perciò affrontati a sua cura e spese, indipendentemente dal fatto che quanto appena disposto sia a volte dichiarato e altre volte no nello stesso contratto e nei suoi documenti dichiarati parte integrante e sostanziale e da qualunque possano essere le consuetudini locali, fatta però eccezione dei soli casi in cui sia altrimenti stabilito in modo esplicito. Resta pertanto stabilito e convenuto espressamente che l'appaltatore per tutti gli oneri e obblighi che dovrà sostenere per effetto di quanto disposto al comma 1 e quindi per l'accollo degli stessi e delle relative spese, nessuna eccettuata o esclusa, non potrà mai avanzare alla stazione appaltante alcuna pretesa di rivalsa, risarcimenti, interessi, compensi, indennizzi, indennità, ecc., o altra richiesta o eccezione di qualunque natura e specie, che risulti esclusa o non contemplata nel presente contratto, oppure chiedere corrispettivi contrattuali diversi da quelli stabiliti. Pertanto oltre agli oneri e obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in particolare quelli di cui al capitolato speciale d'appalto, al Regolamento generale e agli altri articoli del presente contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza di cui all'articolo 14 del presente contratto, sono a carico dell'appaltatore :
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;

- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- u) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati, anche digitali, riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o lavori o parti di essi regolarmente eseguiti, a manufatti o provviste accettati con apposito verbale dal DL, i lavori di ripristino o rifacimento e le forniture sono riconosciuti esclusivamente in tali termini ed eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di 1/2 (un mezzo) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell'intera della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarate dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto e in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

Articolo 26 . Esecuzione d'ufficio

1. Ferme restando le procedure e i casi specifici previsti dalla normativa vigente, nell'eventualità che l'appaltatore per ragioni non motivate o inaccettabili si rifiuti o comunque non provveda ad adempiere o a porre rimedio, per quanto possibile, ad obblighi contrattuali contravvenuti ancora realizzabili e non passibili di risoluzione del contratto, il DL o il RUP, ciascuno per quanto di competenza, potrà intimargli di provvedere entro un congruo termine perentorio, con dichiarazione che trascorso infruttuosamente detto termine si provvederà in sua sostituzione mediante esecuzione d'ufficio a tutte spese, maggior rischio e danno dell'appaltatore medesimo, fatto inoltre salva l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 17 del presente contratto e senza pregiudizio di altre conseguenze ; in tal caso, per la rifusione delle spese sostenute a seguito dell'esecuzione d'ufficio, la stazione appaltante procede mediante il prelevamento d'ufficio dai crediti dovuti all'appaltatore in acconto o a saldo ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto ovvero, se necessario, dalla garanzia di cui all'articolo 24, comma 1, del presente contratto.
2. Entro il termine intimato ai sensi del comma 1 del presente articolo o entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, l'appaltatore potrà formulare alla stazione appaltante eventuali controdeduzioni (osservazioni, giustificazioni, riserve, ecc.), purché, a pena di decadenza, siano fatte pervenire per iscritto e nei predetti termini.
3. Qualora la stazione appaltante a suo insindacabile giudizio ritenga di dover procedere con urgenza per necessità o pubblico interesse e tenuto conto della natura e della gravità delle infrazioni commesse, l'esecuzione d'ufficio potrà avvenire senza necessità dell'intimazione di cui al comma 1 del presente articolo, dandone però contestuale comunicazione all'appaltatore.
4. La documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla stazione appaltante per l'esecuzione d'ufficio sarà portata a conoscenza dell'appaltatore per iscritto, con diritto di fare osservazione o contestazione solamente per errori materiali di computo. Tali osservazioni o contestazioni devono, a pena di decadenza, pervenire alla stazione appaltante per iscritto e nel termine di dieci giorni dalla ricevuta comunicazione delle spese di cui sopra.

Articolo 27. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio - Recesso

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento alle obbligazioni del presente contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 108, del Codice dei contratti, i seguenti casi:
 - a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal presente contratto;
 - e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 14 del presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza dei lavori;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) reiterate violazioni agli ordini di servizio della DL e del RUP, ciascuno per quanto di competenza, maggiori di più di tre volte consecutive o di cinque anche non consecutive ovvero in caso di inosservanza agli ordini stessi nel caso in cui sia ivi dichiarata e motivata l'urgenza di

- adempimento per necessità o interesse pubblico o per la sicurezza dei lavoratori, il buon e corretto andamento del cantiere e dei lavori;
2. La risoluzione del presente contratto ai sensi del presente articolo o negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per fatto imputabile all'appaltatore, comporta, a carico esclusivo di questi e a favore della stazione appaltante, l'automatico incameramento totale della garanzia di cui all'articolo 24, comma 1, del presente contratto e il risarcimento degli ulteriori danni, fatto inoltre salva l'applicazione delle penalità e/o dell'esecuzione d'ufficio eventualmente sanzionate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 17 e 26 del presente contratto e senza pregiudizio di altre conseguenze.
 3. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Articolo 28. Spese contrattuali e varie , trattamento fiscale, valuta e computo dei termini

1. Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e in particolare le imposte, le tasse, i diritti, i tributi e qualsiasi altro onere di legge comunque definito inerenti le spese:
 - a) contrattuali ;
 - b) per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) per quanto dovuto ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) per la riproduzione o copia, il perfezionamento e la registrazione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
 - e) per gli atti amministrativi e contabili e di qualsiasi altro genere definiti occorrenti per la gestione del lavoro in appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 - f) che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori, sulle forniture e sulle prestazioni oggetto dell'appalto.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. Tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.
4. In tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante ai fini del presente appalto i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
5. Tutti i termini di cui al presente contratto e relativi atti che ne fanno parte integrante e sostanziale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Articolo 29. Custodia del cantiere

1. Resta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della L. 13/9/1982, n. 646, l'eventuale necessaria custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Articolo 30. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero **1 (uno)** esemplare del cartello indicatore,

con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, nonché quelle che potranno essere richieste dal DL o dal RUP.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello che fornirà la stazione appaltante e che riporta di norma le indicazioni sostanziali che potranno essere comunque integrate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 31. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, le prestazioni, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci di lavorazioni contenute nello stesso capitolato.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21/04/1993, n. 246.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori o subcontraenti, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
4. L'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali è tenuto altresì in particolare, al fine di evitare danni all'ambiente e di proteggerlo, all'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale che si informano a criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del consumo energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa di settore.
5. L'appaltatore dovrà eseguire i lavori in appalto uniformandosi esattamente alle modalità esecutive, contenenti le relative prescrizioni temporali e tecniche, desunte, indicate e stabilite nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto di progetto e nella voce di descrizione di ciascuna categoria di lavori contenuta nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.
6. In mancanza delle necessarie specificazioni e/o indicazioni ovvero ad integrazione e/o maggior precisazione delle prescrizioni tecniche ed esecutive contenute nel progetto, l'appaltatore dovrà in ogni caso eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, le specifiche di prestazione e le tecniche desunte o desumibili dalla corretta scienza dei lavori ed utilizzare materiali e componenti della migliore qualità della specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego, omologati e/o certificati e che rispondano alle modalità di prova, alle verifiche, ai requisiti di accettazione e alle caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche più adatte e funzionali ai rispettivi tipi di prestazioni e/o interventi che si andranno a realizzare; il tutto attenendosi scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno impartite in merito dal DL a maggior precisazione ed interpretazione, alla normativa emanata in materia, relativamente alle medesime, analoghe o similari tipi di prestazioni, che risulta contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o, in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle norme, prescrizioni, istruzioni e/o direttive comunque divulgate dai competenti Enti o Amministrazioni statali, regionali e locali ovvero, eventualmente, da Enti od Organismi a ciò riconosciuti o abilitati legalmente. Nel caso in cui sia necessario avvalersi di tali norme residuali, il DL avrà l'insindacabile facoltà di individuare nell'ambito delle stesse, fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che più rispondono e si adattano alla prestazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa, funzionale, strutturale e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto. Qualora le medesime norme residuali risultino non obbligatorie per legge oppure obbligatorie ma per leggi successivamente intervenute all'offerta presentata dall'appaltatore in sede di procedura di affidamento, il DL terrà conto altresì, nell'individuare le prescrizioni più idonee, della necessità di mantenere il principio di equità nella corresponsività delle prestazioni.
7. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori in appalto nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini previsti e comunque nel rispetto del cronoprogramma di progetto e del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10 del Regolamento generale, purché tale ordine di andamento e conduzione, ad insindacabile giudizio della DL, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli interessi della

stazione appaltante la quale si riserva comunque il diritto di stabilire, anche a modifica d'ufficio dei predetti programmi temporali, l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio nel modo che crederà più conveniente, specialmente in relazione a sopravvenuti motivi di necessità o interesse pubblico, a esigenze dipendenti dalla esecuzione dei lavori o di altri interventi non compresi nell'appalto.

Articolo 32. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 17 del presente contratto, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta, unitamente ai documenti di cui all'articolo 2, comma 3, del presente contratto, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà in ogni sua parte e aspetto e in segno di piena e completa accettazione lo sottoscrivono.

Il presente contratto è stato scritto in parte a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su n. _____ facciate di carta bollata in modo straordinario occupando complessivamente righe _____ sin qui.

(eventuale altra dicitura in caso di formazione informatica del presente contratto e di firma elettronica nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 07/3/2005, n.82)

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Il Segretario comunale, Ufficiale rogante

Ai sensi dell'articolo 1341 – secondo comma – del Codice Civile, l'Appaltatore contraente dichiara inoltre e di

seguito sottoscrive di approvare specificatamente i seguenti articoli del contratto di cui sopra :

ART. 2, commi 2, 3 e 6;

ART. 3, commi 3 e 4;

ART. 14, comma 4;

ART. 15, commi 5 e 9;

ART. 25 ;

ART. 26 ;

ART. 27 ;

L'Appaltatore

Il Segretario comunale, Ufficiale rogante
